

STATUTO DEL COMITATO REGIONALE DELLA LOMBARDIA dell' UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI

Art.1 - Costituzione e denominazione

E' costituito il Comitato regionale della Lombardia dell' Unione Nazionale Consumatori con sede in Milano corso Lodi 8, sotto la seguente denominazione:

“Unione Nazionale Consumatori - Comitato regionale della Lombardia” che verrà utilizzata nei rapporti con i terzi ed in qualsiasi comunicazione anche interna all' Unione Nazionale Consumatori.

Art. 2 - Iniziativa e ratifica

Il Comitato regionale è costituito su iniziativa dei Comitati e delle Delegazioni locali dell' Unione Nazionale Consumatori, in particolare da quelli di Milano, Bergamo, e Garbagnate Milanese, restando aperta la partecipazione degli altri Comitati e Delegazioni, anche costituiti successivamente. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di membro del Comitato è intrasmissibile.

La costituzione, ai sensi dello Statuto nazionale, è stata preventivamente autorizzata dal Consiglio direttivo dell' Unione Nazionale Consumatori, al quale spetta, altresì, di ratificare la costituzione del presente Comitato regionale e di verificare la rispondenza dello schema di Statuto della struttura regionale con quello predisposto dagli organi centrali

Art. 3 - Oggetto e scopo

Il Comitato regionale senza scopo di lucro ha come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti. Coordina e promuove l' attività dell' Associazione nell' ambito della Regione, realizza iniziative aventi finalità di solidarietà sociale e di tutela dei diritti civili, volte alla difesa dei consumatori e utenti. Si fa interprete presso le Istituzioni regionali delle proposte e delle istanze dei Comitati e Delegazioni locali, singolarmente o nel loro complesso. Più in generale svolge le attività direttamente connesse a tali scopi indicate all' art. 2 dello Statuto dell' Unione Nazionale Consumatori, e cioè:

- informare, educare, istruire ed indirizzare i consumatori con ogni possibile mezzo e con appositi servizi di informazione, consulenza e assistenza;
- realizzare le condizioni perché siano resi effettivi i diritti fondamentali riconosciuti dal Codice del consumo;
- promuovere manifestazioni ed iniziative – come convegni, incontri, seminari e corsi, anche scolastici ed universitari
- di informazione, di educazione e di orientamento, e utilizzare spazi giornalistici e tempi d' antenna radiotelevisivi affinché gli stessi consumatori conoscano le necessità e l' influenza d' un loro comportamento più razionale e più solidale, siano messi a conoscenza dei prezzi e delle qualità dei prodotti e dei servizi disponibili sul mercato, così da non essere vittime di abusi, speculazioni e frodi;
- promuovere e realizzare appositi corsi di formazione professionale, di qualificazione e riqualificazione, orientati secondo l' esigenza di interesse pubblico alla oggettiva tutela dei consumatori;
- contribuire a riequilibrare la posizione di debolezza contrattuale ed economica del consumatore e a rimuovere le remore poste alla libera concorrenza;
- promuovere con ogni altra organizzazione pubblica o privata e incoraggiare ogni iniziativa il cui scopo risulti effettivamente quello di tutelare i consumatori e di elevarne il livello qualitativo di vita;
- promuovere, nell' ambito degli scopi sociali, il rispetto del territorio e delle risorse naturali e iniziative di educazione ecologica e ambientale;

- utilizzare, nell' interesse dei consumatori, tutti gli strumenti costituzionali per il perseguimento degli scopi statutari, ivi compreso il ricorso all' Autorità giudiziaria e amministrativa sia con azioni individuali che collettive;
- editare e promuovere pubblicazioni e mezzi audiovisivi, anche periodici, sui problemi del consumo e dei consumatori o riguardanti l' attività sociale;
- corrispondere o stipulare accordi con altre organizzazioni italiane, estere o internazionali la cui collaborazione possa risultare utile al conseguimento degli scopi sociali.
- organizzare ed impiegare risorse umane in rapporto al servizio civile nazionale, essendoci corrispondenza tra le finalità previste dalla normativa vigente in materia ed i fini istituzionali dell' Unione che, pertanto, dotata di "capacità organizzativa e possibilità di impiego", potrà sottoscrivere la "Carta di impegno etico del servizio civile nazionale", l' intero sistema dell' Unione, sia a livello centrale che periferico, partecipa alla cultura del Servizio Civile Nazionale senza interpretazioni particolari, riduttive o devianti, per la realizzazione e gestione, sia a livello nazionale che regionale, della cura dei volontari, e della loro formazione.

Art. 4 - Organi

Gli organi del Comitato regionale sono il Consiglio Direttivo, il Coordinatore ed il Segretario, che durano in carica, al massimo, per cinque anni e possono essere rieletti. Il rinnovo degli organi deve avvenire entro un mese dal rinnovo periodico delle cariche presso le strutture locali della regione.

I dirigenti degli organi del Comitato regionale sono vincolati al rispetto del presente Statuto, del Regolamento nazionale e dell' eventuale Regolamento regionale, dei protocolli e degli accordi sottoscritti a livello nazionale e regionale.

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo

L' organo di gestione del Comitato regionale è il Consiglio direttivo che è costituito dai Dirigenti responsabili di tutti i Comitati e Delegazioni locali dell' Unione Nazionale Consumatori della Regione. Il Consiglio direttivo elegge, individuandoli fra i propri componenti, un Coordinatore ed un Segretario che collaborino, con precisi compiti e funzioni di seguito dettagliati, per il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni anno e in via straordinaria, per iniziativa di un terzo dei suoi componenti, su richiesta motivata, da inoltrare al Coordinatore per i necessari adempimenti e la tempestiva comunicazione alla Segreteria nazionale dell' Unione Nazionale Consumatori

L' avviso di convocazione della riunione ordinaria e/o straordinaria del Consiglio deve essere inviato per iscritto agli aventi diritto almeno 15 giorni prima della riunione con l' indicazione di luogo, data, ora e ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in prima convocazione se presenti la metà più uno dei componenti e in seconda convocazione quale che sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono valide se votate dalla maggioranza dei presenti.

Alle riunioni può partecipare un rappresentante del Consiglio direttivo dell' Unione, dallo stesso designato, senza diritto di voto.

Il Consiglio direttivo:

- determina gli indirizzi generali dell' attività del Comitato regionale;
- elegge il Coordinatore ed il Segretario, definendo le eventuali deleghe da assegnare a ciascuno dei due e ad altri componenti del Consiglio direttivo regionale;
- formula o approva progetti a carattere regionale;
- approva l' attività svolta;
- approva il rendiconto economico dl Comitato Regionale;

- delibera, con la maggioranza di 2/3 dei componenti, lo scioglimento del Comitato da sottoporre al nullaosta del Consiglio direttivo dell' Unione;
- riceve, per conoscenza, eventuali progetti proposti dalle strutture locali nell' ambito comunale o provinciale di riferimento.
- approva l' eventuale regolamento interno
- approva le modifiche dello statuto e dei regolamenti

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale. Ogni membro ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 6 - Il Coordinatore ed il Segretario

Il Coordinatore viene eletto dal Consiglio direttivo e rappresenta il Comitato regionale a tutti gli effetti di legge. Egli può delegare il Segretario a sostituirlo. Cura la predisposizione della relazione morale, provvedendo a trasmetterne copia alla Segreteria nazionale dell' Unione; convoca le riunioni del Consiglio direttivo locale formulando l' ordine del giorno.

Redige annualmente il rendiconto economico (relativo al trascorso esercizio finanziario di riferimento che coincide con l' anno civile e cioè dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno) e la relazione annuale dell' attività svolta, da sottoporre all' approvazione del Consiglio direttivo locale prima del successivo inoltrare alla Segreteria Nazionale dell' Unione.

Il Coordinatore ed il Segretario curano in particolare, secondo le deleghe ricevute dal Consiglio direttivo, di:

- mantenere i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private nella Regione, rappresentando la struttura regionale dell' Unione.
- presentare e sostenere presso gli organi regionali i progetti collettivi approvati dal Consiglio, curandone poi l' attuazione;
- coinvolgere i componenti del Consiglio direttivo locale nella formulazione dei pareri e di consulenze richiesti al Comitato regionale dalle Istituzioni e dalle Amministrazioni pubbliche;

Art. 7 - Esclusioni

I partecipanti possono essere esclusi quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto tra cui assumono particolare importanza i comportamenti non improntati alla correttezza nella gestione e contrari agli interessi dei consumatori e a quelli dell' Unione oltre alla inosservanza di norme di legge, statutarie, regolamentari o convenzioni sottoscritte.

Sull' esclusione delibera il Consiglio Direttivo. Contro la deliberazione di esclusione è ammesso il reclamo al Collegio dei Probiviri dell' Unione nazionale da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione.

Art. 8 - Attività finanziaria e clausola compromissoria

La gestione amministrativa e finanziaria del Comitato regionale è regolata da apposite delibere del Consiglio direttivo locale, è completamente autonoma ed i relativi atti non comportano responsabilità per l' Unione Nazionale Consumatori - Segreteria nazionale.

Annualmente verrà redatto il rendiconto economico finanziario che dovrà essere approvato dal Consiglio direttivo locale.

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e a norma degli artt. 36 e 37 del codice civile, è esclusa qualsiasi distribuzione di entrate o ripartizione del fondo sociale tra gli iscritti.

È vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge. Gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità statutarie e, in caso di scioglimento del Comitato Regionale, l'eventuale patrimonio sarà devoluto alla struttura nazionale dell' Unione Nazionale Consumatori, sentito l' organismo di controllo di cui all' art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Ogni e qualsiasi controversia che potrà insorgere nell' ambito dell' attività sociale del Comitato regionale ed in particolare quelle concernenti i rapporti tra lo stesso/o i suoi dirigenti e la struttura nazionale sarà rimessa al giudizio esclusivo e vincolante del Collegio dei Probiviri dell' Unione.

Il testo del presente Statuto si aggiorna e modifica automaticamente in quanto recepisce le modificazioni ed aggiornamenti apportati allo Statuto e Regolamento nazionale, regolarmente approvati.